Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1449

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO, BERRINO, SIGISMONDI, AMIDEI, MENIA, FAROLFI, RAPANI e MARCHESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2025

Disposizioni per assicurare l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Modifiche agli articoli 316-*bis* e 337-*ter* del codice civile, e all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge intende tutelare quei padri separati che si vedono negare i propri diritti di genitore, salvaguardando quei coniugi che versano in condizioni di oggettiva difficoltà economica. Infatti, nonostante la legge obblighi entrambi i genitori a provvedere al sostentamento economico dei figli nati da un'unione non più in essere, la realtà dimostra che in caso di separazione vi è un impoverimento della coppia e più spesso di una parte in particolare.

A patire maggiormente le ristrettezze economiche sarebbero infatti gli uomini, più spesso la parte non collocataria, i quali generalmente devono trovare nuove soluzioni abitative e di proprio sostentamento. Secondo i dati ISTAT, dal 2021 separazioni e divorzi hanno conosciuto un rapido incremento toccando i livelli pre-covid: rispettivamente, +36,4 per cento e +32,8 per cento. Risultano, inoltre, in crescita separazioni e divorzi consensuali (+6 per cento).

L'ISTAT ha anche calcolato che ogni tre minuti una coppia si separa e ogni sette minuti un figlio viene ingiustamente allontanato dal padre. Ecco perché è fondamentale intervenire affinché si possa distanziare dalla soglia di povertà tanti papà al fine di garantire ai figli tempi congrui con ognuno dei genitori, nel rispetto delle esigenze del minore stesso.

Il fine che ci proponiamo è comunque di favorire la conciliazione familiare evitando di aumentare la conflittualità con passaggi inutili e mediazioni. In tale prospettiva, ci proponiamo di svincolare il genitore con cui si trova il figlio dall'autorizzazione dell'altro genitore a poter effettuare una visita pediatrica quando ci sia una emergenza. Inoltre, un'indagine specifica condotta dall'associazione « GESEF - Genitori Separati e Figli » nel periodo 1998-2006 ha accertato, nella sola città di Roma, 26.800 casi di padri separati accusati falsamente di abuso Le false accuse contro i padri separati rappresentano un tema di grande rilevanza sociale e giuridica.

Compito delle istituzioni è farsi garante dei principi di giustizia e di equità avendo sempre come primo interesse quello del minore.

Quando alla diatriba per l'affidamento dei figli si aggiunge una denuncia penale, l'accusato, pur non perdendo immediatamente la patria potestà nei confronti della prole, viene fortemente limitato nei suoi diritti genitoriali dal tribunale, sulla base della motivazione di dover proteggere il minore da possibili altre situazioni di abuso o minaccia, diminuendo, se non addirittura annullando, le possibilità per il padre di poter avere contatti con il proprio figlio fino al termine del processo penale. In un contesto di separazione, queste accuse possono avere conseguenze devastanti, non solo per la reputazione e la vita del genitore accusato, ma anche per il benessere dei figli coinvolti.

Se l'*iter* processuale si concluderà con un'assoluzione, le possibilità di ristabilire, dopo diversi anni, un adeguato rapporto genitore-figlio sono comunque fortemente compromesse ed entrambi avranno perso una figura chiave della loro vita. È proprio in un quadro di questo tipo che la prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 372 del 10 gennaio 2014, si è pronunciata in favore della decisione della Corte d'appello di Roma in merito alla necessità di preservare i rapporti tra padre e figlio, senza aspettare l'esito del procedi-

mento penale, poiché, se si fosse atteso ulteriormente, il rapporto sarebbe divenuto irrecuperabile e questo non avrebbe giovato al benessere del minore. La speranza è che decisioni di questo tipo scoraggino nuove eventuali false accuse di abuso o violenza, che sono infamanti per chi le riceve e che conducono ad anni di processi, sofferenze, spese ingenti, contribuendo ad intasare ulteriormente l'*iter* giudiziario penalistico, già gravato da numerosi procedimenti. È auspicabile che un rapporto importante come quello tra padre e figlio non venga annullato unicamente da una presunzione di colpevolezza, come invece è successo troppe volte, purtroppo, fino ad oggi.

È indispensabile, poi, rivedere le norme che regolano il versamento degli assegni di mantenimento, sia per i figli che per il coniuge, considerate le sentenze a riguardo. Le statistiche ci dimostrano che il 20 per cento circa dei padri separati versa un assegno di mantenimento per i figli non più minorenni, e il 6 per cento addirittura mantiene un figlio con età superiore ai trent'anni.

Ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione n. 261 del 2010 ha stabilito che anche il figlio maggiorenne e che sia laureato abbia diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento, finché non trovi un'occupazione adeguata alla sua condizione sociale, ma solo a patto che si attivi per trovare lavoro nei « limiti temporali in cui le aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate ».

Nel maggio 2017 poi, con la sentenza n. 11504, la Corte di cassazione ha archiviato il concetto di « tenore di vita » che il coniuge dovrebbe mantenere, stabilendo che il parametro di riferimento per la concessione dell'assegno divorzile dovrà basarsi « sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge » che avanza richiesta dell'assegno. In base poi alle indicazioni della Corte, il matrimonio cessa di essere una sistemazione a vita e un'assicurazione previdenziale, poiché sposarsi, come scritto nella sentenza, è un « atto di libertà e autoresponsabilità ».

Ne conseguirebbe il fatto che nessuna rendita sia dovuta, anche perché l'obbligo a versare un assegno può effettivamente impedire il formarsi di una nuova famiglia e questo costituirebbe una violazione riconosciuta dalla Corte di Strasburgo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, l'articolo 1 evidenzia l'importanza cruciale del coinvolgimento attivo di entrambi genitori nel processo di crescita e sviluppo dei figli. Questo principio riconosce che sia il padre che la madre hanno un ruolo significativo da svolgere nella vita dei loro figli e sottolinea l'importanza di mantenere rapporti positivi e costanti con entrambi, indipendentemente dalla situazione familiare.

L'articolo 2 si concentra sull'implementazione di interventi mirati a garantire che i genitori separati, che non vivono con i propri figli, abbiano la possibilità di mantenere ed esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale. Questo potrebbe includere disposizioni per la condivisione del tempo di custodia, visite regolari e meccanismi per favorire una comunicazione efficace tra genitori e figli. Si dispone, con riguardo al mantenimento dei figli, che il diritto del genitore convivente di ricevere un assegno di mantenimento deve decadere all'età di ventisei anni del figlio, eccetto che nei casi di disabilità.

Si stabilisce il diritto del minore alla salute e assicura che ciascun genitore abbia il diritto di far visitare il figlio dal pediatra o dal medico di famiglia durante i periodi in cui il bambino si trova con lui o lei, senza dover ottenere il consenso dell'altro genitore. Tuttavia, è essenziale che l'esito delle visite e di qualsiasi terapia o prescrizione vengano comunicati tempestivamente all'altro genitore per garantire una gestione completa e condivisa della salute del bambino. Si intende, inol-

tre, prevenire l'interruzione dei legami genitoriali anche in situazioni delicate, come quando uno dei genitori è oggetto di denunce. A meno che non ci sia un divieto legale, questo articolo stabilisce il diritto della persona accusata ad incontrare il proprio figlio, organizzando tali incontri attraverso i servizi sociali locali in modalità protette, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere del bambino.

L'articolo 3 regola l'assegno per l'ex coniuge nel caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo articolo prevede che l'assegno debba avere una durata limitata, a meno che l'ex coniuge non versi in uno stato di necessità grave non imputabile a lui stesso. In questo modo si mira a garantire una transizione equa e sostenibile, per entrambi i coniugi separati nella fase successiva allo scioglimento del matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi a favore del minore)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo svolto da ciascun genitore nelle diverse fasi della crescita evolutiva psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelarne il rapporto in caso di separazione o di divorzio e garantisce al genitore non convivente con i figli l'attivazione di interventi di sostegno per assicurare l'esercizio del ruolo genitoriale.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 316-bis *e 337*-ter *del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli decade il diritto del genitore convivente di percepire dal genitore non convivente l'assegno di mantenimento per gli stessi, fatta eccezione per i casi di accertata disabilità di questi ultimi. I rapporti patrimoniali tra genitore e figlio ultra ventiseienne sono disciplinati dall'articolo 433 »;

b) all'articolo 337-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ciascun genitore, durante i tempi di permanenza del minore presso di sé, ha facoltà di farlo visitare senza il previo consenso dell'altro genitore in caso di situazioni urgenti di salute. Il genitore non presente deve

essere tempestivamente informato della visita medica occorsa e delle eventuali terapie o prescrizioni.

Nei casi in cui vi sia una denuncia per violenze familiari nei confronti di uno dei genitori che non abbia ad oggetto lesioni fisiche, sino all'emissione di un provvedimento interdittivo da parte dell'autorità giudiziaria, il denunciato ha il diritto di frequentare i figli minori in modalità protetta. Spetta ai servizi sociali di zona, su iniziativa del genitore interessato, organizzare gli incontri con cadenza settimanale, in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ».

Art. 3.

(Modifica della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« *6*. Con la sentenza di pronuncia dello scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo versa in stato di bisogno a lui non imputabile. L'obbligo deve avere un limite massimo temporale di tre anni ».

€ 1,00